

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CEE) N. 3355/88 DELLA COMMISSIONE

del 28 ottobre 1988

che adotta il tasso di conversione agricolo applicabile nel settore delle carni suine nella Grecia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo agli importi compensativi monetari nel settore agricolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1889/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 12,

considerando che a norma dell'articolo 6 bis del regolamento (CEE) n. 1677/85 il tasso di conversione agricolo di uno Stato membro è adeguato, in base alla procedura di cui all'articolo 12 dello stesso regolamento, in modo da evitare il crearsi di nuovi importi compensativi monetari;

considerando che l'andamento del tasso di mercato della dracma nel corso del periodo di riferimento dal 19 al 25 ottobre 1988, tenendo conto della modifica del tasso di conversione agricolo stabilita dal regolamento (CEE) n. 1678/85 del Consiglio⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3229/88⁽⁴⁾, comporterebbe in linea di massima l'aumento, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3153/85 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3770/87⁽⁶⁾ degli importi compensativi applicabili nel Regno Unito nel settore delle carni suine con decorrenza dal 1° novembre 1988; che per evitare tale conseguenza è necessario adeguare il tasso di conversione agricolo, onde evitare la creazione di questi nuovi importi compensativi monetari;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato IV del regolamento (CEE) n. 1678/85 modificato, il testo della riga relativa alle carni suine è sostituito dal seguente testo:

Prodotti	Tassi di conversione agricoli			
	1 ECU = ... Dra	Applicabile fino al...	1 ECU = ... Dra	Applicabile dal...
* Carni suine	153,409	31 ottobre 1988	153,839	1° novembre 1988 *

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1988.

(1) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.

(2) GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 1.

(3) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 11.

(4) GU n. L 288 del 21. 10. 1988, pag. 19.

(5) GU n. L 310 del 21. 11. 1985, pag. 4.

(6) GU n. L 355 del 17. 12. 1987, pag. 16.